

Roma, 17 luglio 2020

**A tutte le Associate  
- Loro Sedi -**

**Segnalazione**

*NEWS – Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2020\_145\_S**

**OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Sconto fiscale per le donazioni anche alle articolazioni provinciali dei partiti**

Erogazioni liberali a favore dei partiti politici con detrazione fiscale anche se effettuate a favore di articolazioni provinciali. Lo conferma l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 201/2020 del 6 luglio, in relazione al quesito di un movimento politico. Il tema ha ad oggetto l’agevolazione prevista dall’articolo 11 del DL 149/2013, che consente ai contribuenti persone fisiche di portare in detrazione le erogazioni liberali effettuate in favore dei partiti politici iscritti nell’apposito registro nazionale. La detrazione è pari al 26% dell’erogato, per un importo compreso tra 30 e 30mila euro. Il documento di prassi chiarisce una volta per tutte che l’agevolazione spetta per le erogazioni rivolte sia alle articolazioni regionali (risoluzione 108/2014) sia provinciali dei partiti, purché rispettino due precisi requisiti (circolari 13/2019, 7/2018 e 7/2017). Da un lato, il livello territoriale deve fare capo ad un partito politico nazionale iscritto nell’apposito registro nazionale di cui all’art. 4 del DL 149/2013. Dall’altro, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate attraverso mezzi di pagamento tracciabili (banca, posta, o altri sistemi di pagamento di cui al Dlgs 241/1997), al pari di quanto previsto per le altre agevolazioni in materia di donazioni (si pensi alle misure del Tuir o alle nuove agevolazioni per chi eroga al Terzo settore). Ciò, al fine di garantire la tracciabilità e l’identificazione del contribuente in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il beneficio fiscale spetta solo se l’erogazione risulta dalla ricevuta di versamento bancario o postale oppure, in caso di pagamento con carta di credito, debito o prepagata, attraverso l’estratto conto rilasciato dalla società che gestisce tali carte. Per i pagamenti tramite assegno (bancario o circolare), invece, spetta al beneficiario dell’erogazione fornire al contribuente una ricevuta dalla quale risulti la modalità di pagamento utilizzata. Inoltre, dai documenti attestanti il versamento deve essere sempre desumibile il carattere liberale dello stesso. Ma attenzione perché in molti casi il beneficio fiscale potrebbe non scattare. Si pensi all’ipotesi delle erogazioni/contributi a favore di comitati elettorali, liste civiche e mandatarî, molto diffusi nelle elezioni per il rinnovo della governance degli enti locali. È importante sottolineare come per tali versamenti, secondo quanto già confermato dalla prassi (risoluzione 220/2008 e circolare 13/2019), non spetterebbe alcuna agevolazione fiscale, neppure qualora avvengano con i citati canali di pagamento tracciabili. Comitati, liste e mandatarî sono soggetti non in grado di esprimere un’autonoma rappresentanza in Parlamento e spesso sono costituiti per una durata limitata al solo periodo elettorale, al fine di promuovere l’elezione dei candidati. Per

questa ragione, secondo la prassi, tali organismi non sarebbero riconducibili alla definizione di “partiti” o “movimenti politici” ai fini della detrazione in esame.

Fonte: Martina Manfredonia e Gabriele Sepio, *Sconto fiscale per le donazioni anche alle articolazioni provinciali dei partiti*, in *Il Sole 24Ore*, 6 luglio 2020.

## ➤ **La divisione ereditaria della comunione fa nascere un condominio minimo**

A seguito dello scioglimento di una comunione ereditaria di un complesso immobiliare, uno dei partecipanti ha chiesto, in via giudiziale, la divisione sia del cortile antistante le unità immobiliari, sia del sottotetto dell'edificio, entrambi in comproprietà con la sorella, la quale si è opposta deducendo la sussistenza, nella fattispecie, di un condominio minimo con conseguente natura di parti comuni dell'edificio dei luoghi cui si è chiesta la divisione, in ossequio al disposto dell'articolo 1117 Codice civile: nel caso di specie, quindi, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza 242/2020, ha dovuto verificare ed individuare la presenza o meno di un condominio, seppur minimo. L'osservazione del giudicante è partita dall'origine dei diritti di proprietà esclusivi delle parti, ovvero l'atto di scioglimento della comunione ereditaria dapprima esistente sulle due unità immobiliari, mediante reciproche cessioni di quote e acquisto di quelle degli altri comunisti: in tale atto era previsto che ciascuna delle odierne parti acquistasse, oltre alla piena proprietà delle rispettive unità immobiliari, anche una quota di comproprietà indivisa in ragione di un mezzo dell'area cortile; inoltre, nella descrizione di entrambe le unità immobiliari, vi era l'espressa specificazione circa il fatto che alle stesse fosse annessa la predetta area, espressamente definita come area pertinenziale. Sul punto, va ricordato che il condominio degli edifici - seppur minimo - costituisce una specie del genere comunione e cioè un tipo di comproprietà contrassegnato dalla peculiarità dell'oggetto, consistente in una relazione strumentale di accessorietà tra le cose ed impianti e servizi comuni - che del condominio formano l'oggetto - e le unità abitative in proprietà individuale. Il condominio è definito, infatti, come una forma particolare di comunione (detta forzosa) nella quale, al fianco di parti dello stabile di proprietà esclusiva (le cosiddette unità immobiliari), sussistono parti di proprietà comune. In sostanza, per aversi un condominio tra edifici, occorre che vi siano almeno due soggetti titolari ciascuno di proprietà esclusive che condividono parti comuni materialmente necessarie per l'esistenza o per l'uso, ovvero destinate per la funzione all'uso o al servizio delle singole unità immobiliari. Qualora, invece, la proprietà o altro diritto reale spetti in comune a più persone si ricade nell'ipotesi di comunione nell'accezione sancita dall'articolo 1100 Codice civile: a caratterizzare la comunione non è, peraltro, la fonte del godimento (reale o personale), ma la contitolarità del diritto in capo a più persone della proprietà e/o del godimento stesso.

Fonte: Eugenia Parisi, *La divisione ereditaria della comunione fa nascere in condominio minimo*, in *Il Sole 24Ore*, 7 luglio 2020.

## ➤ **Sono sopravvenienze attive le somme erogate a una fondazione dalla partecipante**

Con la risposta 189 pubblicata lo scorso 22 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato un'istanza di interpello presentata da una fondazione (denominata nell'interpello Fondazione Alfa) per stabilire il trattamento da riservare ai fini delle imposte dirette ai contributi da questa ricevuti dalla partecipante Fondazione Beta. La Fondazione Alfa nel corso degli anni ha modificato il proprio modello operativo, facendo convergere la propria attività nell'implementazione di un programma intersettoriale nel campo dell'innovazione sociale, della finanza sociale e del Terzo Settore, e, proprio per finanziare questo “mutamento”, ha riscontrato la necessità dell'intervento della partecipante per sostenere i costi della fase di avvio della nuova attività. La partecipante ha, a tal fine, deliberato la copertura dei costi che Alfa sosterrà nell'ambito della propria attività di impact investing, di modo che

la partecipata potrà chiudere l'esercizio in pareggio. Secondo l'interpretazione fornita dall'istante, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle proprie attività istituzionali comporti per la fondazione l'assunzione della qualifica di ente commerciale, le erogazioni ricevute dalla partecipante, trovando causa nel rapporto fondatori- fondazione, dovrebbero essere considerate non imponibili sulla base della previsione contenuta nel quarto comma dell'articolo 88 del Tuir. L'analisi dell'Agenzia delle Entrate parte innanzitutto dalla qualificazione della fondazione come ente commerciale, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera b) del Tuir. L'oggetto principale consiste infatti nello svolgimento di attività di social venture capital, che si concretizza nell'impiego di capitali in iniziative imprenditoriali con finalità sociali e con diversi livelli di rischio di rendimento: siamo quindi di fronte ad un'attività finanziaria qualificabile sicuramente come commerciale. Venendo ad esaminare la qualificazione fiscale dei contributi che la partecipante erogherà alla fondazione per consentirle di sostenere i costi necessari per la realizzazione dei progetti e nel contempo avere un rendiconto gestionale in pareggio, l'Agenzia evidenzia come la disposizione del quarto comma dell'articolo 88 del Tuir si possa rendere applicabile anche ad enti diversi da quelli societari, e quindi, in linea teorica, anche nel caso di specie. La norma, però, correla la non imponibilità delle erogazioni fatte dai soci (nella fattispecie della fondazione, da parte dei fondatori) limitatamente agli apporti effettuati in forma di versamenti a fondo perduto o in conto capitale. Diverso è invece il trattamento da riservare alle liberalità e ai contributi finalizzati a sostenere l'attività commerciale, coprendo i costi di esercizio o di acquisto di beni strumentali o altri costi: in questo caso gli importi in questione devono essere considerati sopravvenienze attive, da assoggettare ad imposizione ai sensi della previsione dell'articolo 88, comma 3, lettera b) del Tuir, a prescindere dai soggetti che li erogano (compresi, quindi, i soci o i partecipanti un ente). Seguendo la raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, la fondazione ha rappresentato nel conto economico i contributi come proventi, in contrapposizione agli oneri riferibili alla realizzazione del progetto: "pur non sussistendo obblighi statutari o deliberati dal consiglio di amministrazione che obblighino la Fondazione a chiudere l'esercizio in pareggio (...), ha ritenuto di aderire alle suesposte indicazioni, movimentando - al ricevimento delle erogazioni da Fondazione Beta - la voce "Proventi" del conto economico (...) stante che le suddette contribuzioni non rappresentano un aumento permanente del proprio patrimonio (come si evince dalle delibere del CdA di Fondazione Beta in cui i trasferimenti a Fondazione Alfa sono effettuati sempre a titolo di "realizzazione delle attività di start up" o analoghe dizioni". Dirimente è, secondo l'Agenzia, il trattamento contabile riservato dalla fondazione alle somme ricevute: queste, non avendo natura meramente patrimoniale, assumano una propria rilevanza reddituale.

Fonte: Sergio Pellegrino, *Sono sopravvenienze attive le somme erogate a una fondazione dalla partecipante*, in *eNews.t*, 23 giugno 2020.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci